



**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI ECONOMICI  
AGLI STUDENTI FUORI SEDE**

Approvato con Delibera N.19 del Consiglio Comunale del 09/05/2013

# INDICE

## PREMESSA

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 - Presentazione delle domande
- Art. 4 - Destinatari
- Art. 5 - Riduzione del contributo economico
- Art. 6 - Criteri per la determinazione della misura del contributo economico erogabile
- Art. 7 - Domanda
- Art.8- Istruttoria
- Art. 9 - Diritto di rivalsa
- Art. 10 - Disponibilità finanziaria
- Art. 11 - Norme di rinvio
- Art. 12 - Privacy
- Art. 13 - Norma finale

## **PREMESSA**

Il diritto allo studio è sancito dall'art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU e di commi 3 e 4 dell'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Nelle isole minori, e in particolare a Lampedusa e Linosa, per la loro peculiare estrema lontananza dalla terraferma, i giovani che intendono frequentare una Scuola Media Superiore diversa dal Liceo Scientifico e proseguire con gli studi universitari, sono costretti a spostarsi sulla terraferma con notevoli spese a carico delle famiglie, dovute soprattutto ai costi elevati dei trasporti aerei e marittimi.

Il fondo cui attingere per sostenere il diritto allo studio dei giovani isolani sarà costituito da risorse acquisite dallo Stato e/o dalla Regione e da fondi propri del Comune di Lampedusa e Linosa.

## **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità e detta i criteri relativi al contributo sulle spese di viaggio sostenute dagli studenti di scuola superiore di secondo grado e universitari "fuori sede" i per il raggiungimento delle relative sedi.

## **ART. 2 - OBIETTIVI**

L'intervento finanziario si propone di perseguire le seguenti finalità:

- assistere i nuclei familiari meno abbienti nelle spese che sono costretti a sostenere per il mantenimento della prole impegnata negli studi universitari e di scuola superiore di secondo grado
- attenuare la disuguaglianza economica tra studenti in sede, da una parte, e studenti fuori sede, dall'altra
- incentivare gli studenti fuori sede alla frequenza delle lezioni

I contributi erogati dal Comune di Lampedusa e Linosa vengono stanziati nei limiti delle risorse disponibili previsti in sede di bilancio; non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti.

## **ART. 3- RESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le richieste di contributo dovranno essere formulate esclusivamente sull'apposito modulo e consegnate, per il semestre 1 Gennaio – 30 Giugno, entro il 31 Luglio e, per il semestre 1 Luglio – 31 Dicembre, entro il 31 Gennaio del successivo anno :

**Servizi Sociali del Comune di Lampedusa e Linosa**

Le richieste potranno altresì essere spedite, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la medesima data e al medesimo indirizzo. In tal caso farà fede il timbro postale riportante la data e l'ora d'invio.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- Piano di studi
- Certificato con esami sostenuti

#### **ART. 4 - DESTINATARI**

Ai soli fini del presente regolamento si definiscono “fuori sede” tutti gli studenti che sono regolarmente residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa anche se domiciliati per motivi di studi in altri Comuni

1. Possono richiedere il contributo gli studenti fuori sede che:
  - a. sono iscritti all’Università degli studi di Palermo o in altre città, in regola con l’anno accademico e che abbiano sostenuto con esito positivo il 70% degli esami relativi alle materie previste nel proprio piano di studi nell’anno accademico antecedente alla richiesta;
  - b. si laureino entro la sessione straordinaria relativa all’anno accademico precedente, pur non iscrivendosi per l’anno in corso. In tal caso il contributo sarà liquidato limitatamente al numero dei mesi che decorrono dall’1 Gennaio alla data di laurea;
  - c. iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.L. 03/07/98 n. 210, art. 4, dalle Università, purché non retribuiti;
  - d. iscritti ai corsi di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.L. 4 agosto 1999 n. 368), purché non retribuiti;
  - e. gli studenti di scuola superiore secondaria di secondo grado (diversa dal Liceo Scientifico) che hanno regolarmente superato l’anno scolastico.
  - f. Si definiscono” pendolari” ai soli fini del presente regolamento gli studenti che residenti nell’isola di Linosa da almeno 3 anni, abbiano frequentato con esito positivo le scuole superiori di secondo grado dell’Istituto Onnicomprensivo di Lampedusa nell’anno precedente alla presentazione della richiesta.

#### **ART. 5 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO**

Il contributo economico verrà ridotto nella misura del 50% agli studenti che usufruiscano già di:

- Qualunque altro compenso o agevolazione riservati a studenti delle isole.

#### **ART.6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO ECONOMICOEROGABILE**

Possono accedere ai contributi i soggetti suddetti solo se residenti nel Comune.

La misura del contributo economico erogabile è stabilita in base al reddito annuo del nucleo familiare sulla base della seguente tabella:

<b>Certificazione ISEE</b>	<b>Contributo espresso</b>
Da 0 a 15.000,00 €	500.00 €
Da 15.000,00 a25.000,00	350.00 €
Da 25.000,01 a 30.000,00 €	250.00 €

## **ART. 7-DOMANDA**

Il richiedente deve presentare domanda, redatta su apposito modulo, al Servizio Sociale del Comune, corredata dai seguenti documenti:

- certificato d'iscrizione;
- certificato di residenza;
- modello ISEE
- pagella scolastica
- piano di studi
- certificato con esami sostenuti
- dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 ( di usufruire/non usufruire di altri contributi concessi da enti pubblici o privati riservati a studenti fuori sede)

## **ART. 8 - ISTRUTTORIA**

La procedura per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso a tutti i tipi di contributi economici previsti dal presente Regolamento è a carico dell'Assistente sociale e si articola in diverse fasi: accoglimento, valutazione, approvazione, attuazione.

L'Assistente sociale esamina le domande, verifica i requisiti formali di legittimità e valuta, se necessario, l'opportunità di acquisire d'ufficio elementi di integrazione e confronto.

Qualora l'istanza non risulti completa, l'Assistente sociale sollecita il richiedente a presentare, entro e non oltre 10 giorni, la certificazione mancante. La mancata presentazione della documentazione necessaria, prima dell'adozione del provvedimento finale, comporterà l'esclusione dal beneficio.

In assenza dei requisiti formali di legittimità dell'istanza, l'Assistente sociale invierà una lettera al richiedente specificando i motivi dell'esclusione dalla corresponsione del beneficio.

L'Assistente sociale è competente per l'applicazione di sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci e ritardata od omessa comunicazione di variazioni dei requisiti di accesso ai contributi economici.

Ferme restando le conseguenze previste dalla vigente normativa in materia, l'Assistente sociale può effettuare verifiche sulla situazione socio-economica dei destinatari dei contributi, sulla base di elementi di cui è a conoscenza o in possesso il Servizio Sociale, tramite scambio di dati e informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni oppure richiedendo l'accertamento da parte delle Autorità competenti.

## **ART. 09 - DIRITTO DI RIVALSA**

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo intercorrente tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi evento che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione del contributo. La mancata comunicazione della perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione del contributo obbliga il richiedente alla restituzione totale al Comune del contributo stesso, oltre a una sanzione pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €.

#### **ART. 10 -DISPONIBILITÀ FINANZIARIA**

Gli interventi economici previsti dal presente Regolamento sono concessi entro il limite dello stanziamento previsto nel bilancio annuale del Comune.

Qualora il bilancio del Comune non consenta la corresponsione totale dei contributi economici previsti, verrà operata una riduzione percentuale generalizzata.

#### **ART. 11-NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale, regionale e ai Regolamenti comunali attualmente in vigore.

#### **ART. 12 - PRIVACY**

Nel modulo di domanda del contributo economico, il richiedente autorizza l'Amministrazione comunale al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali propri dell'Ente in applicazione delle normative inerenti l'oggetto della procedura e del decreto Legislativo 196/2003 "Codice sulla privacy".

#### **Art. 13 -NORMA FINALE**

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi giorni 15 dalla pubblicazione.

Le domande pervenute in data antecedente l'entrata in vigore del presente Regolamento, e non ancora esitate, devono essere nuovamente presentate al Servizio Sociale del Comune integrando la documentazione consegnata in precedenza con la documentazione mancante prevista dal presente Regolamento.